



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

(sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note dell'11 ottobre 2018³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 è approvato.

² In relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS).

¹ RS 101

² FF xxxx xxxx

³ RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

⁴ RS 0.362.31

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l'Unione europea una convenzione riguardante:

- a. la garanzia che i costi di sviluppo dell'ETIAS già coperti grazie al fondo per la sicurezza interna o il fondo succedutovi, cui la Svizzera partecipa, non vengano fatturati due volte alla Svizzera sulla base dell'AAS⁵;
- b. la partecipazione della Svizzera ai benefici legati al prelievo degli emolumenti e ai costi di gestione in caso di deficit.

Art. 3

La modifica delle leggi federali di cui nell'allegato è approvata.

Art. 4

Il coordinamento delle disposizioni di altri atti normativi con la presente modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione è disciplinato nell'allegato (n. 1).

Art. 5

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui nell'allegato.

Modifica di un altro atto normativo

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;
- a^{bis}. se richiesto dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/1240⁷ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina⁸

³ Se, giusta il codice frontiere Schengen⁹, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 92 cpv. 1

¹ Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

⁶ RS 142.20

⁷ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 sett. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁸ La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

⁹ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina¹⁰

¹ Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, in conformità del regolamento (UE) 2017/2226¹¹ (regolamento EES), i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen.

Art. 103c cpv. 2 lett. d¹²

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- d. la SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.

Titolo prima dell'art. 108a

Capitolo 14: Sistemi d'informazione

Sezione 1: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Art. 108a Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

¹ Conformemente al regolamento (UE) 2018/1240¹³, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) contiene i seguenti dati dei cittadini di Paese terzo esentati dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:

- a. i dati personali;
- b. le richieste accolte o respinte di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

² L'ETIAS contiene inoltre un elenco di controllo con i dati delle persone seguenti:

- a. persone sospettate di aver commesso o di aver partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave; oppure

¹⁰ La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

¹¹ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

¹² La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}

- b. persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi.

Art. 108b Richiesta di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS ed esame a cura dell'ETIAS e dell'unità centrale ETIAS

La presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, l'esame automatizzato in ETIAS, l'esame manuale a cura dell'unità centrale ETIAS e l'inoltro all'unità nazionale ETIAS sono retti dal regolamento (UE) 2018/1240¹⁴.

Art. 108c Unità nazionale ETIAS

¹ La SEM è l'unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240¹⁵. Esamina le richieste di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera, provvede al coordinamento con le altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2018/1240 e revoca o annulla ai sensi degli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2018/1240 le autorizzazioni ai viaggi rilasciate.

² In assenza di indicazioni concrete o di fondati motivi per ritenere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen possa rappresentare un rischio di migrazione illegale o un rischio per la sicurezza o per la salute pubblica, la SEM rilascia l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

³ Per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, la SEM può, in casi eccezionali, rilasciare un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.

⁴ Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide tre anni o fino allo scadere della validità del documento di viaggio. Non danno diritto all'entrata.

Art. 108d Decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS

In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione tramite modulo standard.

Art. 108e Inserimento e consultazione dei dati nell'ETIAS

¹ Le autorità seguenti possono inserire e trattare dati nell'ETIAS:

- a. la SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS;
- b. fedpol e il SIC: per l'inserimento dei dati personali nell'elenco di controllo ETIAS.

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso ai dati dell'ETIAS:

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}

- a. la SEM, le autorità cantonali e comunali di migrazione: per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera;
- b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;
- c. le imprese di trasporto aereo: per l'esame dello statuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

³ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁴ Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 3 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018¹⁶ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁵ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1240¹⁷.

Art. 108f Comunicazione di dati dell'ETIAS

¹ I dati dell'ETIAS non possono essere comunicati a Paesi terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² Nei casi seguenti, tuttavia, i dati possono essere comunicati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen:

- a. da parte della SEM, se necessario ai fini del rimpatrio di un cittadino di Paese terzo in un caso individuale ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240¹⁸;
- b. da parte delle autorità designate di cui all'articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali urgenti in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo oppure un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240.

¹⁶ Legge federale del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2018 5079, RU..., RS ...

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}

108g Disposizioni esecutive relative all'ETIAS

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità di cui all'articolo 108e spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
- b. i dati dell'ETIAS che le autorità di cui all'articolo 108e capoverso 3 possono consultare e la procedura di acquisizione;
- c. l'elenco dei dati rilevato nell'ETIAS e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 108e capoversi 1 e 2;
- d. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate;
- e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- f. la responsabilità del trattamento dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
- g. l'elenco dei reati secondo l'articolo 108e capoverso 3;
- h. le modalità per la registrazione nell'elenco di controllo ETIAS e per la radiazione dallo stesso nonché il diritto di essere informati;
- i. la procedura di consultazione tra le unità nazionali ETIAS;
- j. le altre necessarie modalità e procedure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240¹⁹.

Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 1a: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti

Art. 109a cpv. 1 e nota a piè di pagina²⁰ e cpv. 2 lett. d

¹ Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²¹.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- a. la SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

²⁰ La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

²¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Art. 109c lett. i

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- i. SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.

Art. 120d cpv. 2 lett. c²²

² È punito con la multa chi tratta i dati personali:

- c. dell'ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f.

Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a

¹ Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

² Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

³ Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo:

- a. dimostra che:
 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

²² La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

5. a causa di un guasto dell'ETIAS non è stato possibile procedere alla consultazione in vista di stabilire se sussisteva o no un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Art. 126d Disposizione transitoria della modifica del xxxx

¹ L'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida previsto all'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} si applica unicamente sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del xxx. Il Consiglio federale può prorogare questo termine.

² Durante i sei mesi successivi al termine di cui al capoverso 1 è obbligatorio essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, tuttavia le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di Paese terzo soggetti a tale obbligo che non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida di entrare nello spazio Schengen purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5 e purché entrino per la prima volta la frontiera nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prorogare questo termine di al massimo sei mesi.

Coordinamento con la legge sulla protezione dei dati del ...

Con l'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati del ...²³ il seguente articolo della presente legge ottiene il tenore seguente:

Art. 108e cpv. 3 periodo introduttivo, 4 e 5

³ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁴ *Capoverso 5 vigente*

⁵ *Abrogato*

2. Legge federale del 20 giugno 2003²⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. d^{bis}

² Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

d^{bis}. rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

²³ ...

²⁴ RS 142.51

